

## 58.13. TARTAGLIONE E ALTRI (Nuova formulazione)

pubblicato su:  
**SSANI A**

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

*12-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni. I Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, producono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettersi al Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009.

*12-ter.* Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato.

